

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

(lass 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 209.74.5/2021

(lass 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.80.1/2021

Allegati: 6

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Direzione Generale Valutazioni ambientali

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

[ID_VIP 8185]

(va@pec.mite.gov.it)

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 8185] UTA (CA) – Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Sardinia Agrivolt" della potenza di 99.79 MW nel comune di Uta, località "Su Coddu de sa Feurra".

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: IPC AGRIVOLT S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p.c.

Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura (udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR



1INISTERO

e. p.c.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato "Ministero della cultura".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "Soprintendenza speciale per il PNRR") e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti".

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento del "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.



VISTO il D.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di Soprintendente della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso") e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)", in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale



per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

VISTE le "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici", pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41. CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che IPC AGRIVOLT S.r.l. con nota allora acquisita dalla Direzione generale ABAP con prot. n. 10985 il 22/03/2022, ha presentato l'istanza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto relativo alla costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Sardinia Agrivolt" della potenza di 99.79 MW nel comune di Uta, località "Su Coddu de sa Feurra".

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste, come dichiarato dal Proponente, nella realizzazione di un nuovo impianto "agrivoltaico" da realizzarsi nel Comune di Uta (CA) in località "Su coddu de Sa Feurra (ex Prugneto)", in un'area prevalentemente agricola ed in piccola parte ricadente all'interno della Zona Industriale gestita dal Consorzio Industriale della Provincia di Cagliari (CACIP), località Macchiareddu; l'impianto, di potenza nominale pari a 99,792 MWp, si estende per una superficie totale di circa 179,53 ettari, distribuita in 2 aree di cui il lotto A (di 155,24 ettari) e il lotto B (di 24,29 ettari); i pannelli, ad inseguimento monoassiale, raggiungeranno un'altezza minima dal suolo di 0,70 metri e un'altezza massima di circa 4,95 metri. Il Proponente dichiara che rispetto alle colture previste (che riguardano una estensione di circa 87 ettari) prevederà, nelle interfile libere tra i pannelli fotovoltaici, la coltivazione di foraggio funzionale all'attività di pascolo, mentre, in alcune aree libere dai pannelli, non specificatamente identificate negli elaborati progettuali, la coltura di erbacee stagionali quali lavanda e canapa industriale. Rispetto alle opere di mitigazione il progetto di cui trattasi, come dichiarato dal Proponente, prevederà una fascia arborea esterna perimetrale costituita da mirto, lentisco e mandorlo, o, in alternativa, un impianto superintensivo di oliveti di varietà non autoctone.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0058063 del 10/05/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione sul Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione della procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'Autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ministeriali:

- Direzione generale ABAP nota prot. n. 17772 del 12/05/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, come anche i contributi istruttori al Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico e al Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP;
- Direzione generale ABAP note prot. n. 20457 del 30/05/2022 e n. 21250 del 06/06/2022, con le quali è stato chiesto nuovamente il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;



- Regione Autonoma della Sardegna Direzione Generale dell'Ambiente, nota prot. n. 14608 del 09/06/2022, con la quale sono state trasmesse al Ministero della transizione ecologica le osservazioni di competenza, con allegate, tra l'altro, le osservazioni espresse dal Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale con nota prot. n. 29274 del 07/06/2022, il quale ha, tra l'altro, sottolineato che "... Le aree in oggetto sono anche classificate quali Aree di recupero ambientale: Area di rispetto dei siti inquinati e come tali 'non vi sono consentiti interventi, usi o attività che possano pregiudicare i processi di bonifica e recupero o comunque aggravare le condizioni di degrado', art. 42 delle NTA del PPR". Inoltre, l'ENAS Ente Acque Sardegna con nota prot. n. 5908 del 25/05/2022, ha osservato che "(...) parte delle opere previste nel progetto dell'impianto fotovoltaico (lotto A) insistono per un lungo tratto sulle aree interessate dalla servitù degli acquedotti denominati "Condotta Cixerri-Macchiareddu (7E.C2)" e "Condotta di derivazione Santa Lucia (7E.C3)" e sono quindi incompatibili con l'esercizio in sicurezza delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale gestito dall'Enas. [...] il progetto proposto dalla società IPC Agrivolt S.r.l. coincide con l'analogo progetto proposto nel 2021 dalla società LETA S.r.l. e per il quale questo Ente si era già espresso negativamente con la nota prot n. 5256 del 09.03.2021. (...) ".
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, nota prot. n. 20923 dell'08/06/2022 (cfr. Allegato n. 1), con cui ha comunicato la necessità di richiedere chiarimenti e integrazioni necessarie ai fini dell'espressione del parere endoprocedimentale definitivo di competenza;
- Direzione generale ABAP Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, nota prot. interno n. 21637 del 08/06/2022 (*cfr*. Allegato n. 2);
- Direzione generale ABAP Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, ha comunicato alla Soprintendenza speciale per il PNRR per le vie brevi il 09/06/2022, di concordare con le richieste espresse dalla competente Soprintendenza ABAP di Cagliari;
- **Direzione generale ABAP**, nota prot. n. 21908 del 09/06/2022, con la quale ha comunicato al Proponente la necessità di richiedere integrazione al SIA e alla documentazione di progetto (*cfr*. Allegato n. 3);
- Commissione tecnica PNRR-PNIEC del Ministero della transizione ecologica, nota prot. n. m_amte.CTVA.RU.U.0004111 del 20/06/2022, con cui ha formulato richiesta di documentazione integrativa al Proponente;
- **IPC AGRIVOLT S.r.l.** nota del 06/07/2022 (acquisita anche dalla Scrivente con prot. n. 25467 del 07/07/2022), con cui ha chiesto all'Autorità competente la sospensione dei termini procedurali pari a 60 giorni per la presentazione delle integrazioni;
- **IPC AGRIVOLT S.r.I.** nota del 06/09/2022 (acquisita dalla Scrivente con prot. n. 32481 il 07/09/2022), con cui ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione tecnica PNIEC-PNRR e dalla Direzione generale ABAP;
- Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 3710 del 22/09/2022, con la quale, a seguito dell'avviso al pubblico del 16/09/2022 relativo alla ricezione dei chiarimenti e della documentazione integrativa da parte del Proponente, ha chiesto alla Soprintendenza ABAP coinvolta nel presente procedimento, di voler esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza, anche con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, come anche alle UU.OO. Direzione generale ABAP Servizi II e III della Soprintendenza speciale per il PNRR, di voler esprimere i propri contributi istruttori definitivi, a seguito dell'acquisizione del parere della Soprintendenze ABAP;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nota prot. n. 41801 del 24/11/2022 (cfr. Allegato n. 4), con cui ha espresso il parere endoprocedimentale definitivo di competenza reso in senso favorevole alla realizzazione dell'intervento;
- U.O. Direzione generale ABAP Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 6887 del 14/12/2022 (cfr. Allegato n. 5), con la quale concorda con le valutazioni favorevoli della Soprintendenza territorialmente competente;

X

5

- U.O. Direzione generale ABAP Servizio III Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 6261 del 29/11/2022 (cfr. Allegato n. 6) con la quale ha comunicato di non riscontrare aspetti di specifica competenza;
- Commissione tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nota prot. n. m_amte.CTVA.RU.U.0000187 del 10/01/2023, con cui ha comunicato la convocazione di un sopralluogo con la Società proponente, per il giorno 13/01/2023. A seguito del suddetto sopralluogo il Proponente ha trasmesso integrazioni volontarie sulla base delle criticità evidenziate dalla Commissione PNIEC-PNRR in sede di sopralluogo come riscontrato dal verbale acquisito per le vie brevi dalla Scrivente;
- IPC AGRIVOLT S.r.I. nota del 02/02/2023, trasmessa tramite PEC, con la quale la Società proponente ha inviato anche alla Scrivente la documentazione volontaria elaborata a seguito del sopralluogo del 13/01/2023;
- Soprintendenza speciale per il PNRR note prot. n. 1815 del 09/02/2023 e prot. n. 3031 del 03/03/2023, con le quali ha chiesto riscontro alla Società proponente rispetto ad alcune incongruenze riscontrate nel layout di progetto a seguito del raffronto dei vari elaborati;
- IPC AGRIVOLT S.r.I. nota del 28/02/2023 trasmessa tramite PEC, con la quale ha inviato anche alla Scrivente la documentazione volontaria in sostituzione di quella inviata in data 02/02/2023;
- IPC AGRIVOLT S.r.l. nota del 04/03/2023 trasmessa tramite PEC, con la quale la Società ha dichiarato che, in merito alle difformità riscontrate, di cui alle note del 09/02/2023 e del 03/03/2023 "(...) non ha provveduto ad apportare modifiche al layout di progetto già presentato in fase di VIA";
- IPC AGRIVOLT S.r.I. nota del 23/05/2023 trasmessa tramite PEC, con la quale ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa volontaria che, come dichiarato, riguardava il Piano di monitoraggio ambientale, lo Screening di incidenza e lo Screening VINCA.

CONSIDERATO che, come evidenziato nella nota della Regione Sardegna prot. n. 14608 del 09/06/2022, nelle aree interessate dall'intervento in esame, altra Società diversa dalla attuale Proponente ovvero la Società Leta S.r.l., ha presentato a dicembre 2020, istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA per un progetto denominato "Impianto Fotovoltaico a terra della potenza nominale di circa 131,03 MWp denominato SARDINIA AGRIVOLT nel Comune di Uta (CA)" e che, all'esito dell'istruttoria svolta dal Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (Servizio V.I.A.), la Giunta regionale, con Deliberazione n. 36/63 del 31.08.2021, ha stabilito di sottoporre l'intervento alla procedura di VIA.

CONSIDERATO che l'Ente Acque della Sardegna (En.A.S.) ha comunicato per il presente procedimento di VIA quanto aveva già evidenziato nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VIA suddetta, ovvero che esprimeva parere negativo in quanto parte delle opere previste in progetto (del Lotto A) insistono per un lungo tratto sulle aree interessate dalla servitù degli acquedotti denominati "Condotta Cixerri-Macchiareddu" e "Condotta di derivazione Santa Lucia" e sono quindi incompatibili con l'esercizio in sicurezza delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale gestito dall'Enas.

CONSIDERATO che IPC AGRIVOLT S.r.I., con la documentazione progettuale trasmessa, non ha tuttavia prodotto adeguata documentazione in grado di attestare il modo e le forme con le quali le attività agricole proposte (v. pascolo, foraggio e coltivazioni in aree e con modalità non ben definite) saranno svolte, ma soprattutto a chi sarà in capo la conduzione per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto (salvo il riferimento ad una azienda agricola esistente riportata in una scrittura privata – v. ALLEGATO P.TO 5.4 NOTA MITE prot. n. 4111 del 20/06/2022: LETTERA DI INTENTI – tuttavia non sottoscritta dalle parti), visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione zootecnica e agricola diretta. Di conseguenza, non è chiaro come, grazie al connubio con la produzione elettrica, l'azienda agricola perseguirà obiettivi di maggiore efficienza e remunerazione anche della produzione rispetto alla conduzione tradizionale.

RITENUTO che la sostenibilità paesaggistica dell'impianto industriale di cui trattasi è direttamente e indissolubilmente legata all'esercizio continuo e per tutta la vita utile dello stesso, alle predette attività agricole (come anche osservato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale con la nota prot. n.14608 del 09/06/2022), la cui conduzione deve essere chiaramente definita fin dalla fase di autorizzazione del medesimo progetto.

CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra l'attività agricola e la produzione



elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola), trattandosi necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola.


CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP di Cagliari nel proprio parere endoprocedimentale del 24/11/2022 riporta che "L'area oggetto di questo intervento è vincolata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c); in riferimento al corso d'acqua tutelato ... Riu S'Isca de Arcosu (limitrofo all'area di intervento ma esterno alla fascia di 150 m) - Gora Franciscu Palu", e quindi gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, data la presenza di una zona tutelata ai sensi dell'art. 142 del D. lgs. 42/2004, dispongono il ripristino naturalistico e paesaggistico coerentemente con le esigenze produttive e di difesa del suolo, il mantenimento della qualità delle acque e il riconoscimento dei caratteri strutturali del paesaggio.

CONSIDERATO quanto osservato dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna nella nota prot. n. 14608 del 09/06/2022 ovvero che l'intervento interferisce in parte con la fascia dei 150 metri dalle sponde del corso d'acqua denominato "Gora Franciscu Palu", sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004, per effetto dell'art. 17, comma 3, lett. h), delle N.T.A. del P.P.R., e, pertanto, non rientra tra le aree da considerarsi idonee alla realizzazione di impianti F.E.R., così come stabilito al punto 12.3 dell'allegato B alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020

CONSIDERATO che rispetto a quanto riferito per le opere di mitigazione e compensazione, non risultano chiare la consistenza (profondità e/o spessore) nè le scelte delle specie previste; difatti vengono proposte due alternative antitetiche, non adeguatamente dettagliate in assenza di un piano colturale definito (v.R_06Relazione_agronomica_opere_di_mitigazione_Rev_01, paragrafo 7. OPERE DI MITIGAZIONE NELLA FASCIA PERIMETRALE), ovvero una Soluzione a) - Miscellanea di Mirto, lentisco, mandorlo e una Soluzione b) Impianto superintensivo di ulivi su modello spagnolo (operando in tal caso la scelta di non utilizzare specie autoctone). Inoltre, in merito agli impatti sulla vegetazione esistente, in corrispondenza delle fasce frangivento e delle bordature perimetrali delle partiture agrarie facenti parte dell'area di impianto, costituite da varie specie arboree (eucalipti, olivi alberi da frutto) e varie specie arbustive per le quali è previsto l'espianto ed il reimpianto, si rileva l'assenza di una stima quantitativa e qualitativa degli individui presenti, delle relative modalità di gestione, della valutazione degli effetti ambientali connessi con il taglio degli esemplari adulti; ciò anche alla luce del fatto che la vegetazione esistente, allo stato attuale, costituisce luogo di rifugio e connessione ecologica per la fauna, oltre a contraddistinguere la morfologia del paesaggio agrario del territorio di riferimento.

CONSIDERATO che come evidenziato dalla Carta della Capacità d'uso dei suoli - Land Capability Classification — (Elaborato R_06_1-Allegati_Relazione_agronomica_opere_di_mitigazione_Rev_01), una porzione dell'area di impianto, in particolare quella che circonda l'Ex edificio aziendale, risulta rientrare nella Classe II ("suoli con modeste limitazioni e modesti pericoli di erosione, moderatamente profondi, pendenze leggere, occasionale erosione o sedimentazione; facile lavorabilità; possono essere necessarie pratiche speciali per la conservazione del suolo e delle potenzialità; ampia scelta delle colture") e che tuttavia tale peculiarità dei suoli predetti non appare comunque considerata dalle scelte progettuali derivanti dalle attività colturali previste. Difatto la Scrivente ritiene che l'uniformità dovuta alla conformazione dell'impianto fotovoltaico, oltre alla marcata modificazione dell'assetto percettivo - scenico del paesaggio agrario, provoca inevitabilmente una alterazione della vocazione agricola dei suoli nonché la perdita di biodiversità degli agrosistemi locali, generando, di conseguenza impatti sul contesto di riferimento.

X



Estratto della Carta della capacità d'uso dei suoli – Nel cerchio rosso il terreno in classe II

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento presenta un'orografia pianeggiante ed un'altitudine media compresa tra i 23 e i 45 m.s.l.m., scarsamente antropizzata e per buona parte ricadente, secondo il P.R.T. C.A.C.I.P., in area destinata a "Verde agricolo speciale di rispetto", e non per questo può essere considerata, così come definita dal Proponente (cfr. pag.10 della SNT), come area mista agricolo-industriale, facente parte dell'area industriale di Macchiareddu.


CONSIDERATO quanto disposto dal Piano paesaggistico regionale il quale classifica le aree interessate dal progetto di cui trattasi quali "aree ad utilizzazione agro-forestale", disciplinate dagli articoli 28, 29 e 30 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), vietandone la trasformazione per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa.

CONSIDERATO che il Proponente ha formulato le proprie valutazioni degli impatti significativi e negativi dell'impianto in progetto rispetto all'Area SIC ITB040023 "Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di S.Gilla", che dista circa 4 chilometri dall'impianto di cui trattasi, ma non ha preso in adeguata considerazione il sito SIC ITB041105 (Foresta di Monte Arcosu) anch'esso zona di Protezione Speciale (ZPS ITB044009), entrambi appartenenti al Parco regionale del Guttaru Mannu.

CONSIDERATO che il SIC di Monte Arcosu risulta distare circa 1 chilometro dall'impianto in progetto e che, come descritto dal Piano di Gestione presenta "(...) Un paesaggio caratterizzato da vallate ampie e pianeggianti e da vallate profonde e strette ... L'idrografia di superficie è caratterizzata da fiumi a prevalente regime torrentizio... La macchia mediterranea, caratterizzata da specie sempreverdi sclerofille e malacofille costituisce l'aspetto più diffuso della vegetazione a basse altitudini..., presenza di vaste leccete, sugherete e macchie evolute... Le formazioni ad ontano sono ben strutturate e ben conservate e costituiscono nella gran parte dei casi vere e proprie foreste-galleria. Le foreste sarde di Taxus baccata sono, anche se circoscritte e a struttura aperta, molto importanti perchè tra le più meridionali (insieme a quelle di M. Santo di Pula) del territorio sardo. I ginepreti a Juniperus phoenicea ssp. turbinata che vivono tendenzialmente esposti al mare, qui si trovano invece all'interno costituendo fitte cenosi. Nell'ambito della Sardegna meridionale i percorsi substeppici sono importanti in quanto rari nell'ambito del sito perchè per la maggior parte costituito da formazioni di macchia o boschi. Il sito ospita inoltre un contingente di specie endemiche e di importanza biogeografica di indubbio valore. Dal punto di vista



faunistico la sua importanza è data dalla presenza di numerose specie di interesse comunitario, tra cui spiccano il Cervo sardo, l'Aquila reale, l'Astore sardo, il Geotritone di Genè e diverse specie di chirotteri" (cfr.pag.13)



Elaborazione SSPNRR – Individuazione delle Aree naturali protette - Beni paesaggistici tutelati dal PPR ai sensi degli artt. 142 e 143 del D.Lgs. 42/2004

CONSIDERATO pertanto che che l'impianto in progetto è inserito in un territorio compreso tra le due aree SIC ITB041105 *Foresta di Monte Arcosu/ Parco naturale regionale delle Foreste di Gutturu Mannu* (DDL approvato con DGR 54/21 del 21/11/2005) – istituito con Legge Regionale 24 ottobre 2014, n. 20 [il Parco appartiene al complesso delle foreste del Sulcis] e SIC ITB040023 *Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla* (al cui interno sono ricomprese anche aree IBA E ZPS):

- IBA188 "Stagno di Cagliari";
- IBA189 "Monte Arcosu".
- ZPS ITB044009 "Foresta di Monte Arcosu"
- ZPS IYB0440032 Stagno di Cagliari" Oasi Permanente di Protezione faunistica e di cattura (OPP) Santa Gilla
- Riserva WWF di Monte Arcosu
- Area RAMSAR Stagni di Cagliari.

e che i terreni agricoli dell'intorno, nello specifico contesto di riferimento, assumono un importante ruolo di aree cuscinetto (buffer) fra aree di grande rilevanza naturalistica e le limitrofe grandi aree industriali, qual è quella adiacente di Macchiareddu.

CONSIDERATO quanto riportato nel PIANO DI GESTIONE DEL SIC "ITB 041105 Foresta di Monte Arcosu ovvero che "... Gli elementi di confine tra gli appezzamenti sono rappresentati da siepi vegetali e filari di alberi ... La presenza di elementi vegetali di confine tra gli appezzamenti, che funzionano anche da sistema di rifugio per la fauna, rappresenta un buon presupposto per il collegamento ecologico tra le varie aree del territorio ... " (cfr. pag.103 -"), e che tuttavia la realizzazione dell'impianto, per come proposto, comporterà la modifica e in alcuni casi la perdita di tale sistema di partizione degli appoderamenti.

CONSIDERATO che in prossimità all'area di progetto del Lotto B, il contesto è individuato come "nuclei e case sparse nell'agro", e che in particolare l'art. 82 delle NTA del PPR riporta che "... I nuclei e case sparse sono caratterizzati dalla presenza di unità abitative, per lo più unifamiliari, in appezzamenti di terreno di varie



dimensioni che, talvolta, hanno conservato sostanzialmente inalterata la configurazione tipica della originaria modalità di conduzione agricola del fondo, presentando un assetto equilibrato tra gli episodi edilizi e l'ambiente naturale e agricolo". Tale territorio, seppur non sottoposto a tutela, è situato tra le pendici di Monte Arcosu e l'impianto in progetto; in particolare il Lotto B occupa un'area a destinazione agricola di circa 30 ettari, che ancora conserva le caratteristiche tradizionali del territorio rurale, dove appaiono ben leggibili le trame degli appoderamenti in rapporto con l'edificato sparso e le partizioni vegetate dei confini e delle barriere frangivento così come si evince dalle immagini di seguito riprotate.



Immagine su ortofoto del Lotto B inserita nel contesto



Estratto Tavola Tav_11B-Planimetria_su_ortofoto_Rev_01

CONSIDERATO che in merito a quanto riportato nella Relazione Paesaggistica (Elaborato R_23-Relazione_paesaggistica_Rev_01) a proposito delle alternative progettuali, il Proponente dichiara che "La scelta localizzativa finale proposta ... è costituita da terreni ubicati in un'area vasta mista agricola industriale all'interno del perimetro dell'area industriale di Macchiareddu, che non presentano interferenze con beni di tutela paesaggistica né con edifici e manufatti di valenza storico-culturale, che non sono caratterizzati da suoli ad elevata capacità d'uso o da paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico..." (cfr. pag 93-94), tuttavia tale affermazione, per le considerazioni sopra esposte e per la mancanza di una valutazione specifica sulle alternative localizzative analizzate da parte del Proponente, non trova esaustivo riscontro negli elaborati progettuali redatti dalla Società.

CONSIDERATO inoltre che, sebbene il Proponente dichiari che l'impianto di cui trattasi è prossimo ad area industriale, si deve tuttavia evidenziare che gran parte di esso è ubicato oltre le aree considerate idonee ai sensi dell'articolo 20, co. 8, lett. c-ter) punto 1 del D. Lgs. 199/2021 (poi aggiornato dalla legge 21 aprile 2023, n. 41) il quale dispone che "Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e le miniere (...).

CONSIDERATO che rispetto alle richieste formulate dalla Scrivente alla Società con note del 09/02/2023 e del 03/03/2023, con le quali è stato chiesto di chiarire in maniera univoca il layout progettuale dei pannelli fotovoltaici, a seguito della predisposizione della documentazione integrativa volontaria, in particolare "... trasmettendo una tavola comparativa tra il layout di progetto presentato in fase di VIA e quello modificato a seguito del sopralluogo [avvenuto con la Commissione tecnica PNIEC – PNRR del Ministero dell'Ambiente e della

x X

10

sicurezza energetica il 13/01/2023], e che la Società ha ricontrato di non aver provveduto ad apportare modifiche al layout di progetto presentato in fase di VIA.

CONSIDERATO che rispetto alla valutazione degli impatti cumulativi con ulteriori impianti da fonti energetiche rinnovabili esistenti, non sono stati valutati gli effetti significativi e negativi derivanti dalla presenza nelle vicinanze (in particolare lato est) di impianti di estese dimensioni oltre che di impianti eolici. Il Proponente ha limitato le analisi svolte alla trattazione dell'occupazione di suolo e all'impatto visivo riferendosi ai valori ed ai limiti di superficie totale delle aree brownfield occupabili da impianti FER previsti dagli atti pianificatori in essere, non ricadendo, tra l'altro, le aree interessate per buona parte in detta fattispecie.




Immagine da Google Earth a volo d'uccello -nel riquadro rosso l'area di progetto

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile (FER) nel territorio di cui trattasi, si ritiene comunque opportuno evidenziare che, oltre agli impianti FER già presenti nell'area, come evidenziato nell'immagine soprastante, il progetto è anche prossimo ad altri impianti FER in valutazione statale di seguito indicati:

- **ID VIP 7536**: Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Macchiareddu", comune di Uta (CA), della potenza di 41.758,20 kWp Proponente PV ICHNOSOLAR s.r.l.;
- **ID VIP 7690**: Progetto di un impianto fotovoltaico, denominato CACIP_25, Comune di Uta (CA), della potenza di 25,29 MW e delle relative opere di connessione alla RTN –Proponente Delta Acquario s.r.l.;




- ID VIP 8787: Progetto di un impianto fotovoltaico a terra da 24,76 MW in immissione tipo ad inseguimento monossiale "MACCHIAREDDU 3", sito nei comuni di Uta e Assemini (CA) - Proponente **ENERGYMAC3 SRL**;
- ID VIP 8262: Progetto Impianto Fotovoltaico a Terra avente Potenza Nominale 61,9824 MWp, situato nella zona Industriale di Macchiareddu, area CACIP, Località "Santadi", Comuni di Assemini e Uta (CA) - Proponente LETA s.r.l.;
- ID VIP 9095: Progetto di un impianto fotovoltaico a terra collegato alla RTN, di potenza nominale 96,152 MWp, Località "Serra Taccori", Comune di Uta (CA) – Proponente Diomede s.r.l.





Elaborazione SS-PNRR Impianti FER in valutazione - Nel cerchio l'impianto in progetto





CONSIDERATO che, come sopra riportato, il progetto di cui trattasi prevede la realizzazione di un esteso impianto pari a 155 ettari, esterno all'area industriale di Macchiareddu, per il quale si ritiene opportuno dover prevedere diversi miglioramenti progettuali alla luce delle interferenze dell'impianto con beni paesaggistici (corsi d'acqua) tutelati ai sensi degli artt. 142 e 143 del D.Lgs.42/2004 come anche ai sensi dell'art. 17, co. 3, lett. h) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (ai sensi degli allora vigenti art. 134, co. 1, lett. c, e 143, co. 1, lett. i del medesimo d. lgs. 42/2004).

CONSIDERATO, dunque, che le aree tutelate paesaggisticamente sopra richiamate (le cui fasce di tutela pari a 150 metri per lato sarebbero sostanzialmente compromesse dalla realizzazione del medesimo impianto) risultano essere interferite con la realizzazione di opere a carattere industriale per la produzione di energia elettrica.

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di cui trattasi (anche le fasce di tutela paesaggistica sopra richiamate), sono comunque destinate a funzione agroforestale, con campi che si distendono in maglie regolari tra l'infrastrutturazione idraulica, ovvero allo stato ancora naturale, benchè inserite da molti decenni in prossimità dell'area industriale di Macchiareddu, che, con le zone industriali di Elmas e Sarroch, costituisce l'area di competenza del Consorzio industriale provinciale di Cagliari (CACIP), regolata urbanisticamente già dal 1967 attraverso la emanazione dello specifico Piano Regolatore Territoriale dell'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari.

CONSIDERATO che il Piano Regolatore Territoriale dell'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari, non risulta essere stato adeguato al Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 delle relative Norme Tecniche di Attuazione.

CONSIDERATO che il Piano Urbanistico Comunale (PUC) vigente del Comune di Uta (CA) non risulta ugualmente adeguato al Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 107 delle relative Norme Tecniche di Attuazione.

CONSIDERATO, pertanto, che gli strumenti di governo del territorio non hanno potuto ancora considerare nelle proprie zonizzazioni gli intervenuti livelli di tutela paesaggistica definiti dal D.Lgs. n. 42 del 2004 e dal Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO che il Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, nel suo Assetto ambientale, classifica le aree interessate dal progetto di cui trattasi quali "aree ad utilizzazione agro-forestale" ("colture erbacee specializzate" e "impianti boschivi artificiali"), disciplinate dagli articoli 28, 29 e 30 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), le cui previsioni sono cogenti per le aree tutelate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 18, comma 4, delle medesime Norme, vietandone la trasformazione per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa (v. lett. a del comma 1 dell'art. 29 delle NTA).

CONSIDERATO che l'art. 146, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, prescrive che "1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione".

RITENUTO, per tutto quanto sopra, necessario a parere della Scrivente rivedere la distribuzione dei pannelli fotovoltaici con conseguenti modifiche del layout di progetto, prediligendo la massimizzazione della conservazione delle aree a verde esistenti all'interno dell'area di progetto dell'impianto, pertanto dovranno essere riviste alcune porzioni di impianto ricadenti nel lotto A (in prossimità dei fiumi) ed il lotto B.





Immagine estratta dalla Relazione illustrativa pag. 11 – La linea arancione corrisponde alla distanza di 500 m dall'area industriale di Macchiareddu

VISTO il parere espresso dal Comune di UTA con nota prot. n. 7648 del 03/05/2023 reso in senso non favorevole alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi per le motivazioni di seguito sintetizzate:

- l'area di intervento ricade per la quasi totalità delle aree di progetto in zona E "Agricola" Sottozona E1
 "Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata"; la realizzazione di un impianto
 come quello proposto in progetto, non risulta in alcun modo riconducibile agli usi consentiti dall'art. 17
 delle NTA;
- il PUC del Comune di Uta prevede che impianti industriali di tale tipologia, debbano essere realizzati e insediati nelle Zone D "INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI"; un utilizzo di tale portata del territorio in zona agricola, per fini industriali, sottrarrebbe una consistente superficie all'uso a cui tale area è stata destinata in sede di pianificazione urbanistica;
- nella relazione idrologica e di compatibilità idraulica si riscontra che l'indicazione della vincolistica inserita non risulta coerente con le fasce di rispetto di 10 metri, 25 metri e 75 metri sugli elementi idrici Strahler, disciplinate dall'art. 30 ter delle N.T.A. del P.A.I.;
- l'area interessata dall'intervento proposto risulta in gran parte censita come "AREA PERCORSA DAL FUOCO IN DATA 06/06/2009 E 03/07/2007".

VISTE le controdeduzioni formulate dal Proponente con nota del 25/05/2023 con cui riscontra le criticità evidenziate dal Comune di Uta asserendo che l'intervento di cui trattasi risulta compatibile con la destinazione di zona e che l'area occupata dall'impianto ricade tra le aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici ai sensi del D.lgs 199/2021 - art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili). Per quanto attiene alle aree percorse dal fuoco si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente ovvero che "... le aree interessate da eventi incendiari non ricadono su tipologie di soprassuolo definite bosco o pascolo ... pertanto le suddette norme [di cui alla Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21/11/2020] ... non si applicano alle opere in progetto ...".



15

CONSIDERATO che il presente parere tecnico istruttorio non può essere ricondotto alla fattispecie di cui all'articolo 22 del D. Lgs. n. 199/2021 e quindi come riferito a impianto ricadente in "area idonea" per le motivazioni sopra argomentate e che per immediato riscontro si ritiene utile sintetizzare di seguito:

- l'impianto per come proposto prevede il coinvolgimento di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett, c) del D. Lgs. 42/2004 nonché di aree vincolate ai sensi dell'art. 143, co. 1, lett. d) del D. lgs. 42/2004;
- l'impianto comprende aree ad utilizzazione agroforestale così come identificate dal Ppr, disciplinate dagli articoli 28, 29 e 30 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), le cui previsioni sono cogenti per le aree tutelate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 18, co. 4, delle medesime Norme, che ne vietano la trasformazione per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico;
- il Piano Regolatore Territoriale dell'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari, non risulta essere stato adeguato al Piano paesaggistico regionale primo ambito omogeneo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 106 delle relative Norme Tecniche di Attuazione;
- il Piano Urbanistico Comunale (PUC) vigente del comune di Uta (CA) non risulta ugualmente adeguato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 107 delle relative Norme Tecniche di Attuazione;
- alla scala paesaggistica, pur essendo l'impianto prossimo ad area industriale, non si può non tenere conto, ai fini della tutela, del contesto caratterizzato dalla presenza dei corsi d'acqua e dal rapporto tra le fasce ripariali e la campagna circostante caratterizzata dall'utilizzo agricolo, con i campi che si distendono a maglie regolari tra i diversi rami della infrastrutturazione idraulica;
- il D.lgs. 199/2021 definisce le aree idonee come le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative ...", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di VIA;
- l'allegato 3 del DM 10/09/2010 (V. paragrafo 17), rubricato "Criteri per l'individuazione di aree non idonee", fa rientrare espressamente, alla lettera "f" tra le aree e i siti non idonei agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D. lgs. 42/2004 in quanto aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio;
- la Regione Autonoma della Sardegna, con D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 ha individuato quali aree non idonee le fasce di tutela per legge dei beni paesaggistici di cui all'art. 142, co. 1, lett. c) del D. lgs. 42/2004 in quanto la realizzazione di impianti potrebbe compromettere il ruolo di collegamento ecologico funzionale, nonché lo stato di equilibrio tra habitat naturale, attività antropiche e aspetti percettivi e simbolici dei luoghi (v. Allegato C, punto 12.3, con eguale rimando al punto 13.8).

CONSIDERATO, ancora, che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non si configura come divieto preliminare ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di approvazione. Trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di primo livello che impone di valutare in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)" (v. ex multis T.A.R. Cagliari, sez. II, 23/10/2020, n. 573; Consiglio di Stato, sez. IV, 04/04/2022, n. 2464).

CONSIDERATO poi che un progetto ricompreso in area idonea non è automaticamente assentibile così come proposto, in quanto necessita comunque di approfondita istruttoria, in concreto, sotto il profilo della tutela ambientale. Al contrario, la valutazione di impatto ambientale è un procedimento finalizzato alla verifica degli eventuali impatti negativi determinati da uno specifico progetto sulla popolazione e sulla salute umana, sulla biodiversità, sul territorio e sulle matrici ambientali, sul clima, sul patrimonio culturale e sul paesaggio (cfr. art. 5 del D.lgs. n. 152/2006), tenuto conto delle caratteristiche tecniche, strutturali e operative proposte nel caso concreto. È, dunque, una valutazione specifica che non viene elisa dalla circostanza che l'area dell'impianto non sia tra quelle ab origine inidonee (v. T.A.R. Piemonte, sez. II, 20/09/2022, n. 736).

x ×

CONSIDERATO che il giudizio in materia di VIA è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, essendo l'Amministrazione chiamata a ricercare attivamente, nella ponderazione comparativa di istanze potenzialmente confliggenti, un complessivo bilanciamento fra gli interessi perseguiti con la realizzazione dell'opus, da un lato, e le contrapposte esigenze di preservazione del contesto ambientale *lato sensu* inteso, dall'altro (*cfr.* ex multis Cons. Stato, Sez IV, sent. 2464 del 2022; Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7917 del 2020), con conseguente limitazione del sindacato giurisdizionale alle sole ipotesi di manifesta illogicità, di travisamento dei fatti o di palese inadeguatezza dell'istruttoria o di sua completa mancanza (*cfr.* Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 2248 del 2020).

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, Principio dell'azione ambientale, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte …".

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da IPC AGRIVOLT S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra citati e allegati al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATI i contributi istruttori della U.O. Direzione generale ABAP Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e della U.O. Direzione generale ABAP Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate, non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-quinquies dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e che pertanto il predetto titolo dovrà essere acquisito anche a seguito delle modifiche richieste al layout di progetto riportate nella condizione ambientale n. 1.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna; visti i contributi istruttori della U.O. Direzione generale ABAP – Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della SSPNRR e della U.O. Direzione generale ABAP – Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della SSPNRR; la Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio favorevole alla pronuncia di compatibilità ambientale del Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Sardinia Agrivolt" della potenza di 99.79 MW, sito nel comune di Uta, località "Su Coddu de sa Feurra", nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. 1 al n. 11:

- 1) IPC AGRIVOLT S.r.l. deve provvedere a modificare ed aggiornare il progetto al fine della sua autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003:
 - a) provvedendo ad eliminare in corrispondenza del lotto A tutti i pannelli fotovoltaici ricadenti all'interno delle fasce di 150 metri oggetto di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. c) del D. lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 17, co. 3, lett. h) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo del Riu S'Isca de Arcosu e del Gora S'Acqua Frisca (cfr. immagine p. 14 del presente parere);

+ X

- b) stralciando dal layout di progetto e quindi dalla realizzazione dell'impianto il lotto B, considerato che esso rappresenta un significativo elemento di alterazione del paesaggio, stante la sua localizzazione compresa in un contesto che, come definito all'art. 82 delle NTA del PPR, mantiene inalterata la configurazione tipica della originaria modalità di conduzione agricola del fondo, presentando un assetto equilibrato tra episodi edilizi e ambiente naturale e agricolo;
- c) prevedendo per i terreni di maggiore valore agronomico (Classe II) specifiche colture in luogo delle attività finalizzate al pascolo;
- d) individuando, con accordo vincolante sottoscritto dalle relative parti ed efficace per tutta la durata della vita utile dell'impianto industriale di cui trattasi, il titolare delle attività agricole da realizzarsi all'interno del sito d'impianto e connesse con il sottosistema costituito dai pannelli fotovoltaici e dalle opere di collegamento alla RTN;
- e) redigendo un *Piano esecutivo delle attività zootecniche*, a firma di un professionista abilitato, che dovrà svolgersi per tutta la durata della vita utile dell'impianto industriale di cui trattasi, attività da condursi all'interno del sito d'impianto, sottoscritto dalle parti di cui alla lett. d) della presente condizione ambientale n. 1, con il quale la Società proponente si impegni alla relativa attuazione volta anche a coprire i consumi elettrici previsti;
- f) redigendo un *Piano annuale di coltivazione*, a firma di un professionista abilitato e da realizzarsi per tutta la durata della vita utile dell'impianto industriale di cui trattasi, da condursi all'interno del sito d'impianto, sottoscritto dalle parti di cui alla lett.d) della presente condizione ambientale n. 1, con il quale la Società proponente si impegni alla relativa attuazione volta a soddisfare i requisiti sulla base dei parametri di cui alle lettere A, B, e D2 definiti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici MiTE Giugno 2022;
- g) il *Piano di coltivazione* di cui alla lettera f) dovrà precisare anche le caratteristiche della fascia perimetrale di mitigazione e prevedere il mantenimento e l'integrazione delle fasce arboreo/arbustive presenti all'interno dell'area di impianto; nel caso di espianto e reimpianto di esemplari arborei/ arbustivi, si dovrà procedere al rilievo, anche fotografico, e alla numerazione degli stessi. Si evidenzia sin da ora che qualora dal suddetto rilievo si evidenziasse la presenza di esemplari di pregio e/o con caratteristiche di rarità, nella fase di corso d'opera dei lavori, dovrà essere accuratamente evitata sia l'eliminazione che l'espianto;
- h) prevedendo la presentazione (con prima scadenza a due anni dall'entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico di cui trattasi e quelle successive con cadenza annuale) di una Relazione tecnica asseverata a firma di un professionista abilitato, sottoscritta anche dalle parti di cui alla lett. d) della presente condizione ambientale n. 1, con la quale si darà conto della resa produttiva (sia qualitativa, che economica) delle attività zootecniche e agricole condotte all'interno del sito d'impianto, con l'indicazione delle azioni di mantenimento, correzione e sviluppo poste in essere con i Piani annuali di coltivazione, al fine di prevenire la perdita o anche solo la riduzione delle medesime attività zootecniche e agricole;
- i) definendo in progetto la "Fascia verde di mitigazione" perimetrale al sito d'impianto all'esterno della recinzione, con elementi anche arborei per una profondità non inferiore a 5 (cinque) metri, attraverso l'utilizzo di diverse specie autoctone e con sesto d'impianto irregolare. La scelta delle specie arboree deve essere effettuata tenendo in considerazione l'altezza massima dei pannelli fotovoltaici. Una ulteriore "Fascia verde di mitigazione", con elementi arbustivi caratteristici e presenti nell'area di progetto, con sesto d'impianto irregolare, deve essere realizzata, per una



ampiezza non inferiore a 2 metri, sia lungo il perimetro esterno della medesima recinzione dell'impianto, sia all'interno dell'impianto, ad integrazione e completamento di quelle esistenti.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

2) IPC AGRIVOLT S.r.l. deve prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo e, quindi, in quello Esecutivo, siano destinate adeguate somme al fine di effettuare eventuali verifiche per quanto attiene la tutela archeologica se ritenute necessarie dal competente Ufficio periferico del MiC.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali.

<u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza</u>: *ANTE-OPERAM* – 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva.

<u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

3) IPC AGRIVOLT S.r.l., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività – comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi da parte del personale del competente Ufficio periferico del MiC.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

<u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza</u>: *ANTE-OPERAM -* 3. Fase precedente la cantierizzazione

<u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

4) In corso d'opera:

- a) la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata;
- b) il Proponente deve provvedere, qualora si rendesse necessario a seguito di eventuali rinvenimenti di natura archeologica, alla predisposizione di varianti progettuali che devono essere sottoposte alle relative e preventive valutazioni della competente Soprintendenza;
- c) provvedere a recepire le modifiche prescritte al layout di progetto, attuando quanto richiesto rispetto alle attività agricole e alle opere di mitigazione.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

5) Si prescrive a IPC AGRIVOLT S.r.l.:

a) ai sensi dell'articolo 90, Scoperte fortuite, del D.Lgs. n. 42 del 2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di allestimento dei



cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (Area funzionale: Patrimonio archeologico), il quale Ufficio periferico del MiC, se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 42 del 2004, rimanendo a carico – compresi i relativi oneri - del proponente la redazione e la realizzazione di un conseguente progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio. Inoltre, si evidenzia fin da adesso che il rinvenimento fortuito di materiali o strutture archeologiche potrebbe altresì determinare la richiesta da parte della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di predisporre varianti al progetto e l'avvio di indagini estensive necessarie a verificare il carattere e l'estensione dei contesti portati alla luce, senza alcun onere per il Ministero della cultura. In ogni caso, la Società proponente deve ottemperare a tutto quanto previsto, oltre dal suddetto art. 90, anche dall'articolo 91 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dagli artt. 822, 823, 826 del Codice civile e 733 del Codice penale, con riguardo alla sospensione dei lavori, alla comunicazione tempestiva alla predetta Soprintendenza e alla conservazione temporanea delle emergenze rinvenute;

b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dagli articoli richiamati alla lett. a) della presente condizione ambientale, come anche dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo sempre alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla Soprintendenza territorialmente competente e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 6) In corso d'opera IPC AGRIVOLT S.r.l. deve provvedere a che:
 - a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di allestimento dei cantieri e di quelle connesse – siano esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la medesima IPC AGRIVOLT S.r.l. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione in loco può comportare una variante alle opere previste;
 - b) qualsiasi opera di scavo (compreso il relativo scotico superficiale), di movimento terra o di sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche una possibile stratigrafia di interesse archeologico, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di VIA o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura;



- c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;
- d) le opere di mitigazione vegetazionale previste nel progetto presentato in sede di VIA e nel conseguente Progetto Esecutivo, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
- e) la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -, rimanendo riservata al medesimo Ufficio del MiC la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte.

<u>Ambito di applicazione</u>: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio. <u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.</u>

<u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

7) Nessuna delle attività previste dovrà essere svolta al di fuori dell'area di cantiere al fine di preservare il più possibile l'area di intervento.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio.

<u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere.</u>

<u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero della cultura Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

8) Per le aree di cantiere, di deposito temporaneo e di stoccaggio dei materiali, nonché per ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato, in continuità con il termine dei relativi lavori, il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle stesse opere e dai cantieri.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio.

<u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza</u>: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere.

<u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

9) IPC AGRIVOLT S.r.l., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto deve consegnare alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate nel presente parere tecnico istruttorio.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

<u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza</u>: *POST-OPERAM* – 6. Fase precedente la messa in esercizio.

<u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.



- 10) IPC AGRIVOLT S.r.l., in fase di esercizio, è tenuta:
 - a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura sia di tipo edile che vegetazionale al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
 - b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle specie entro un anno dall'impianto, compresi gli esemplari espiantati e reimpiantati. Gli esemplari ritrovati seccati alla verifica di cui prima saranno sostituiti con altri di uguale specie, oppure di diversa, se migliorativa e asseverata da professionista abilitato, con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure colturali per tutto il periodo di vita utile dell'impianto di cui trattasi;
 - c) di attuare e garantire il mantenimento delle attività agricole previste nel sito d'impianto, per tutta la durata di vita utile di quest'ultimo.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

<u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza</u>: *POST-OPERAM* – 7. Fase di esercizio.

<u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

11) Dovranno essere previste tutte le necessarie ed eventuali opere, a fine ciclo ed in sede di dismissione dell'impianto, volte alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del Proponente, comprensive delle misure di reinserimento e recupero paesaggistico occorrenti al ripristino della situazione ante operam.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

<u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza</u>: <u>POST-OPERAM</u> – 8. Fase di dismissione dell'opera <u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP arch. Rocco Rosario Tramutola

Per II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR dott. Luigi LA ROCCA II DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DELEGATO Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA (delega nota prot.n.0026591 del 1 agosto 2023)





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

		Alla Direzione Generale Abap Servizio V Servizio II Servizio III PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.in
PROT	DEL	
ALLEGATI N.	CLASS.	
RIF. FOGLIO N.	DEL	

OGGETTO: [ID_VIP 8185] (Comune di Uta (Ca). Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Sardinia Agrivolt" della potenza di 99.79 MW nel comune di Uta, località "Su Coddu de sa Feurra".

Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 -PNIEC)

Proponente: IPC AGRIVOLT S.r.l.

Parere endoprocedimentale

In riferimento alla nota prot. n. 20457-P del 30.05.2022, acquisita al protocollo della Scrivente con il n. 19953-A del 31.05.2022, con la quale codesto Servizio V della DG ABAP ha sollecitato il parere di competenza relativamente al procedimento in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali scaricati dalla piattaforma del MITE, si comunicano di seguito le valutazioni di competenza.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

(funzionario archeologo, dott.ssa Chiara Pilo)

A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA E QUADRO DELLA CONOSCENZA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO.

L'area in cui ricadono le opere in progetto non è interessata da vincoli di natura archeologica ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004.

A circa 3,5 km a NW, in loc. Su Niu de su Pilloni, si trovano i resti di un complesso fortificato di età protostorica (cinta muraria e torri-capanna circolari all'interno delle mura), dichiarati di importante interesse archeologico ai sensi degli artt. 1 e3 della L. 1089/1939, con DM del 3.08.1983.

Le opere non intercettano zone di tutela archeologica individuate nel PUC del Comune di Uta e/o nel PPR.

A.2. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO **ARCHEOLOGICO**

Si evidenzia che il progetto in esame non risulta corredato di elaborati specifici relativi ai potenziali effetti sul patrimonio culturale di natura archeologica, come previsto dall'art. 5, c. 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006.

Inoltre, secondo quanto esplicitato nella circolare n. 11 dell'8.03.2022 della DG Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza Speciale per l PNRR in merito alle opere pubbliche o di interesse pubblico e in particolare alle opere per la produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili, il progetto risulterebbe sottoposto alle norme





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

dettate dal D.Lgs. 50/2016, pertanto deve essere corredato della documentazione di analisi relativa agli aspetti archeologi prevista dall'art. 25 del suddetto D.Lgs. 50/2016.

B. AREA FUNZIONALE PAESAGGIO E PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO

Funzionario responsabile, arch. Paolo Margaritella.

In relazione al progetto in oggetto, consistente nella installazione di un impianto agrivoltaico in comune di Uta, in un'area a destinazione agricola posta nelle vicinanze della estesa zona industriale di Macchiareddu del quale consorzio fanno parte, oltre a quello in esame, anche comuni finitimi (Assemini, Capoterra, Elmas), si sono esaminati gli elaborati a corredo del presente studio di impatto ambientale tra i quali è presente anche la Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005.

L'intervento consiste nella installazione di un impianto di produzione di energie rinnovabili, fotovoltaica da realizzarsi nel comun e di Uta in località "Su Coddu de Sa Feurra" in un'area prevalentemente agricola ed in parte ricadente all'interno della Zona Industriale gestita dal consorzio Industriale della Provincia di Cagliari in località Macchiareddu di potenza nominale pari aa 99,792 MWp per una superficie complessiva occupata, comprese le opere accessorie, di circa 179,53 ha distribuita in due aree: lotto A (155,24 ha) e lotto B (24,29 ha). Tale impianto sarà connesso in antenna a 220 kV ad una nuova Stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN a 220 kV che sarà a sua volta inserita in entra-esce alla linea 220 Kv "Rumianca-Sulcis" e gestita da Terna Spa; i pannelli saranno costituiti da un totale di 181.440 moduli in silicio monocristallino con tecnologia half-cell; tali moduli saranno posizionati a terra mediante tracker mono-assiali in acciaio zincato, orientati con asse principale nord-sud e rotazione massima variabile tra -55° est e +55° ovest per una superficie captante di mq. 525.200.

L'area di insediamento dell'opera è un'area di terreno agricola in stato di sottoutilizzo e costante abbandono dal punto di vista della capacità produttiva agricola; la natura del suolo è discretamente pietrosa ma suscettibile di essere bonificata e valorizzata ai fini agricoli; il proponente dichiara di affiancare all'attività di produzione di energia elettrica da FER anche l'attività agricola mediante occupazione degli spazi al di sotto e lateralmente ai binari dei pannelli: infatti, l'inclinazione degli stessi consente un certo spazio in quanto si va dai 70 cm. del punto più basso ai 495 cm. del punto sommitale; l'accorgimento di proporre un doppio utilizzo consente di rispettare la prescrizione per le aree agro forestali dell'art. del Piano paesaggistico della Sardegna che vieta qualunque attività non riportabile alla valorizzazione agricola dei terreni e ad una riqualificazione dei terreni classificati come degradati.

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA E QUADRO DELLA CONOSCENZA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO.

All'interno dell'area di intervento e nelle vicinanze non sono presenti beni tutelati ai sensi della Parte Seconda





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

del D. lgs 42/04 e ss.mm.ii.

Per ciò che concerne l'inclusione dell'area di progetto all'interno di vincoli di natura paesaggistica, si attesta che il lotto in argomento risulta al di fuori dell'Ambito Costiero n. 1 – Golfo di Cagliari e relativa

Fascia Costiera tutelata ai sensi dell'art. 17, comma 3 lett. a) delle NTA del Piano Paesaggistico della Sardegna; tuttavia all'interno dell'area si trovano due corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera c del

D. lgs 42/04 e ss.mm.ii. il Riu S'Isca de Arcosu ed il Rio Gora Franciscu Palu per i quali vi è la fascia di rispetto dei 150 metri dalle relative sponde; il campo fotovoltaico, con l'impianto dei pannelli pervade parzialmente questa fascia di rispetto; l'area di intervento si trova inquadrata comunque all'interno delle grandi componenti ambientali dello Stagno di Santa Gilla e Saline di Macchiareddu – SIC ITB040023 e della Foresta di Monte Arcosu – SIC ITB041105, componenti ambientali di grande valore paesaggistico che, se anche non interessate direttamente dall'intervento (segnatamente la laguna di Santa Gilla e Saline in quanto non vi è rapporto di intervisibilità), dalle alture del parco di monte Arcosu andrà valutato l'impatto dell'impianto, anche in relazione all'effetto cumulo che altri impianti già presenti possono offrire.

B.2. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, al fine di mitigare l'impatto della notevole distesa di pannelli, si prescrive di approfondire il tema della mitigazione soprattutto nei confronti dell'espianto di specie arboree presenti che dovranno essere ricollocate e sulla introduzione di nuovi esemplari arborei in funzione di schermatura visiva dell'impianto sui relativi confini; in definitiva, si richiede la seguente documentazione integrativa:

- un elaborato tecnico planimetrico con l'indicazione delle essenze da impiantare soprattutto sulle fasce di immediato rispetto dei corsi d'acqua citati con indicazione puntuale dell'associazione vegetazionale che si intende proporre in tali fasce;
- un elaborato di foto-simulazione che illustri gli impatti dell'impianto dai punti di vista in elevato disposti a breve distanza, come le prime propaggini del Parco di Monte Arcosu, prima citato, e che comprenda anche la presenza di altri impianti fotovoltaici già presenti e di altri di prossima realizzazione al fine di valutare l'effetto cumulo;
- un piano aziendale agronomico che illustri la proposta concreta di coltivazione sull'area di pertinenza del campo fotovoltaico;





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie dei funzionari delle aree funzionali, che la scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio specifica quanto segue:

- sotto il profilo archeologico, in riferimento alla circolare n. 11 dell'8.03.2022 della DG Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza Speciale per 1 PNRR si ritiene di dover richiedere la documentazione di analisi relativa agli aspetti archeologi prevista dall'art. 25 D.Lgs. 50/2016;
- sotto il profilo paesaggistico e di tutela del patrimonio storico artistico questa Soprintendenza prescrive la seguente documentazione integrativa:
 - un elaborato tecnico planimetrico con l'indicazione delle essenze da impiantare soprattutto sulle fasce di immediato rispetto dei corsi d'acqua citati con indicazione puntuale dell'associazione vegetazionale che si intende proporre in tali fasce;
 - un elaborato di foto-simulazione che illustri gli impatti dell'impianto dai punti di vista in elevato disposti a breve distanza, come le prime propaggini del Parco di Monte Arcosu, prima citato, e che comprenda anche la presenza di altri impianti fotovoltaici già presenti e di altri di prossima realizzazione al fine di valutare l'effetto cumulo;
 - un piano aziendale agronomico che illustri la proposta concreta di coltivazione sull'area di pertinenza del campo fotovoltaico;

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili:

- -area funzionale patrimonio archeologico, dott.ssa Chiara Pilo (chiara.pilo@beniculturali.it);
- -area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio,

arch. Paolo Margaritella (paologiovanni.margaritella@beniculturali.it).

Il funzionario archeologo Area funzionale patrimonio archeologico dott.ssa Chiara Pilo

Clas Re

Il funzionario architetto Area funzionale patrimonio architettonico e area funzionale paesaggio Arch. Paolo Giovanni Margaritella

> LA SOPRINTENDENTE Ing. Monica Stochino (documento firmato digitalmente)



MIC|MIC_DG-ABAP_SERV II|08/06/2022|0021637-I| [34.43.01/209.74.5/2021]





Lettera inviata solo tramite e-mail. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Ministero per i beni e le attività culturali

. M Servizio V – Tutela del Paesaggio N.D.G.

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO II

Uta (CA) - Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Sardinia Agrivolt" della potenza di 99,79 MW nel Comune di Uta, località "Su Coddu de Sa Feurra".

Procedura riferita al D. Lgs. 152/2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).

ID-VIP: 8185.

Proponente: IPC Agrivolt S.r.l.

Richiesta integrazioni.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 17772 del 12.05.2022, esaminata la documentazione pubblicata sul sito web del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 20923 del 08.06.2022, assunto agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 21610 di pari data, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Al fine di poter compiutamente valutare la conformità delle opere in progetto con la tutela del patrimonio archeologico, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D. Lgs. 50/2016, art. 25, è necessario che la documentazione progettuale comprenda gli elaborati descritti nel comma 1 del citato articolo 25, redatti secondo le modalità ivi specificate, nonché, qualora il Soprintendente richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 3 e 8, anche gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dal DPCM 14.02.2022, Allegato 1, art. 8.

Il Responsabile dell'istruttoria Dott. Daria Mastrorilli (tel. 06/67234635 – daria.mastrorilli@beniculturali.it) Douallastrozie.

> IL DIRIGENTE ad interim DEL SERVIZIO II Dott. Elena Calandra









DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

Pret n (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 209.74.5/2021

Allegate 2

Ministero della transizione ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8185]
(VA@pec.mite.gov.it)

Ministero della transizione ecologica Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (compniec@pec.minambiente.it)

> Alla IPC Agrivolt srl (ipcagrivolt@igefi.it)

Oggetto:

[ID_VIP 8185] — Progetto per la Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Sardinia Agrivolt" della potenza di 99.792 MW in Comune di Uta (CA) località "Su Coddu de sa Feurra".

Procedura riferita alla VIA, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 - art. 23 (PNIEC).

Proponente: IPC Agrivolt srl

Richiesta integrazioni al SIA e alla documentazione di progetto.

e.pc

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti ed incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

> Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP

Of





09/06/2022

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 17772 del 12/05/2022, si comunica quanto segue. Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota prot. n. 20923 dell' 8/06/2022 (cfr. Allegato 1), ha evidenziando la necessità di acquisire documentazione integrativa per il progetto di cui trattasi;

visto il contributo istruttorio del Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP prot. n. 21637 del 8/06/2022, con il quale esprime di concordare con quanto riscontrato dalla competente Soprintendenza ABAP in merito alla carenza della documentazione archeologica presentata dal Proponente, evidenziando, tra l'altro che "Al fine di poter compiutamente valutare la conformità delle opere in progetto con la tutela del patrimonio archeologico, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D. Lgs. 50/2016, art. 25, è necessario che la documentazione progettuale comprenda gli elaborati descritti nel comma 1 del citato articolo 25, redatti secondo le modalità ivi specificate, nonché, qualora il Soprintendente richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 3 e 8, anche gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dal DPCM 14.02.2022, Allegato 1, art. 8" (cfr. Allegato 2);

sentito, per le vie brevi il 9/06/2022, il Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* di questa Direzione generale ABAP, il quale ha comunicato di concordare con le richieste espresse dal competente Ufficio periferico;

visti gli elaborati progettuali e la relativa documentazione redatta dal Proponente, pubblicata sul sito internet del Ministero della transizione ecologica;

ritenuto, pertanto, necessario chiedere al Proponente chiarimenti e documentazione integrativa, al fine di valutare compiutamente tutti i possibili impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio generati dall'intervento di cui trattasi;

<u>si chiede</u> di acquisire dal Proponente i seguenti chiarimenti e integrazioni alla documentazione progettuale e allo *Studio di Impatto Ambientale* (SIA):

 considerato che il progetto di cui trattasi, sulla base dell'istanza di VIA presentata dal Proponente, riguarderebbe un impianto di solo tipo fotovoltaico, si chiede di voler chiarire il motivo per il quale negli elaborati di progetto si fa, invece, spesso riferimento a diversa tipologia di impianto (fotovoltaico con attività agricola);






- 2. per quanto attiene la tutela archeologica e la prevenzione del relativo rischio, al fine di poter compiutamente valutare la conformità delle opere in progetto con la tutela del patrimonio archeologico, sulla base di quanto disposto dall'art. 28, co. 4 del D.Lgs. 42/2004 e dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, è necessario che la documentazione progettuale comprenda gli elaborati descritti nel comma 1 del citato articolo 25, redatti secondo le modalità ivi specificate, nonché, qualora sulla base dei dati raccolti il Soprintendente richieda l'attivazione della procedura di cui al comma 3, anche gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dall'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dell'art. 44 co. 2 della L. 108/2021. È pertanto necessario che il Proponente si attivi con la massima urgenza in fase di redazione del PFTE, con la Soprintendenza territorialmente competente attraverso un accordo ai sensi del co. 14 del medesimo art. 25 del D. Lgs. 50/2016, che miri a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a ottimizzare le azioni e gli adempimenti previsti dalla norma. Tale accordo consenitrà di graduare la complessità della procedura sulla base delle caratteristiche delle opere da realizzare e velocizzare le interlocuzioni con l'Ufficio periferico: in particolare, nel caso in cui venga attivata, ex comma 3 dell'art. 25 citato, la Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, sarà possibile concordare una proposta di Piano operativo, che preveda localizzazione, modalità di esecuzione e altre eventuali precisazioni riguardo le indagini da effettuare (prospezioni geofisiche, sondaggi geognostici, trincee o saggi di scavo). Ciò al fine di acquisire una conoscenza preventiva dell'area destinata ad ospitare la nuova opera sufficiente a ridurre al minimo eventuali prolungamenti dei tempi di esecuzione causati a seguito di rinvenimenti archeologici imprevisti;
- 3. si chiede di voler predisporre un elaborato tecnico planimetrico con l'indicazione delle essenze da impiantare soprattutto sulle fasce di immediato rispetto dei corsi d'acqua citati, con indicazione puntuale dell'associazione vegetazionale che si intende proporre in tali fasce;
- 4. si chiede di voler predisporre un elaborato con fotosimulazioni che illustri gli impatti dell'impianto dai punti di vista in elevato disposti a breve distanza, come le prime propaggini del Parco di Monte Arcosu e che comprenda anche la presenza di altri impianti fotovoltaici già presenti e di altri di prossima realizzazione al fine di poter valutare l'effetto cumulo; le nuove fotosimulazioni, localizzate su apposita keyplan di riferimento, dovranno essere realizzare con e senza le relative opere di mitigazione e dovranno riguardare anche la futura stazione elettrica;
- 5. si chiede di voler predisporre un piano aziendale agronomico che illustri la proposta concreta di coltivazione sull'area di pertinenza del campo fotovoltaico;
- 6. considerato quanto riportato negli elaborati denominati Inquadramento su PPR (Tav. 04) e Vincoli paesaggistici (T07), si rileva tuttavia l'assenza di un quadro completo dei vincoli e dei sistemi di tutela ai sensi delle Parti II e III del D. Lgs. 42/2004, si chiede pertanto di voler predisporre un elaborato completo ai fini delle valutazioni di competenza;
- considerato che l'intervento interferisce con il corso d'acqua Gora Franciscu Palu, si chiede di indicare le valutazioni compiute in riferimento agli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi rispetto al corso d'acqua predetto;





09/06/2022




- 8. considerata l'ampia estensione dell'impianto, come anche la presenza di numerosi beni archeologici e paesaggistici, inseriti in un contesto paesaggistico che conserva ancora i caratteri rurali (come da PPR "area ad utilizzazione agro forestale" e nello specifico "colture specializzate ed arboree". –ARTT. 28/29/30 NTA), nonostante la vicinanza ad area industriale, si chiede di prevedere localizzazioni alternative del progetto di cui trattasi;
- 9. preso atto di quanto riportato dal Proponente nel SIA ovvero che "... Allo scopo di valutare gli impatti ... è stata considerata la presenza di altri progetti di impianti fotovoltaici già realizzati nell'area vasta, più vicini alle aree in progetto, nonché quelli in fase di autorizzazione ..." e di quanto di conseguenza affermato ossia che "... ci sia una situazione nello stato di fatto decisamente inferiore rispetto al limite massimo fissato ... " per la realizzazione di impianti fotovoltaici considerato tuttavia per aree definite "... industriali, artigianali, di servizio ..." (cfr. p. 197), si deve evidenziare che solo una minima parte dell'impianto di cui trattasi ricade in area industriale e che risultanto tuttavia in valutazione ulteriori impianti FER rispetto a quelli indicati dal Proponente, pertanto, si chiede di voler rivedere le proprie considerazioni circa gli impatti cumulativi alla luce di quanto evidenziato dalla Scrivente;









Individuazione degli ulteriori impianti in valutazione

- 10. preso atto che la distanza considerata dal Proponente per la valutazione della visibilità dell'impianto è stata stimata per un chilometro circa, considerata la struttura morfologica del contesto di riferimento, si chiede di effettuare un'opportuna valutazione ad una scala territoriale più ampia, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai rilievi del complesso forestale del Monte Arcosu (SIC e ZPS, con distanza inferiore ai 2 km);
- 11. si chiede di voler integrare il Piano di Monitoraggio ambientale (R.24-PMA_Piano di Monitoraggio Ambientale), anche in riferimento alle attività di monitoraggio previste rispetto al fattore ambientale del patrimonio culturale del paesaggio considerando le tre fasi ante operam, corso d'opera e post operam, individuando per ciascuna delle componenti gli elementi qualificanti da sottoporre a monitoraggio e indicando di conseguenza le azioni preventive necessarie da mettere in atto in caso di individuazione di impatti significativi e/o negativi connessi con la realizzazione dell'impianto di cui trattasi;
- 12. si chiede di verificare l'effettiva presenza nelle zone interessate dal progetto di cui trattasi di aree gravate da usi civici ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. h) del D. Lgs. 42/2004; gli accertamenti richiesti dovranno essere condotti secondo i Provvedimenti formali emanati in merito dalla Regione Autonoma della Sardegna (cfr. i "Provvedimenti formali di accertamento terre civiche" sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna aggiornamento al 23/11/2020); dovranno essere fornite, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte, a tutela delle qualità paesaggistiche delle aree





5

gravate da uso civico, dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), e dall'art. 3, commi 6, 8-ter e 8-quater, quest'ultima anche qualora le medesime terre siano liquidate dall'uso civico (v. Allegato n. 6, parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della cultura, prot. n. 11255 del 3/05/2018, con riguardo alla corretta interpretazione da darsi al termine "liquidazione degli usi civici" usato dalla legge). Il SIA e la Relazione paesaggistica devono essere, quindi, integrati valutando le qualità paesaggistiche delle medesime aree gravate da uso civico.

Si rimane in attesa di ricevere la documentazione richiesta per le relative valutazioni di competenza.

(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V arch. Rocci Rosario TRAMUTOLA



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

> Alla Soprintendenza Speciale per il PNRR ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

e p.c.

alla Direzione Generale ABAP Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Servizio V – Tutela del paesaggio mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

ggetto: [ID_VIP 8185] (Comune di Uta (Ca). Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Sardinia Agrivolt" della potenza di 99.79 MW nel comune di Uta, località "Su Coddu de sa Feurra".

Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 -PNIEC)

Proponente: IPC AGRIVOLT S.r.I. Parere endoprocedimentale

In riferimento alla nota prot. n. 3710 del 22.09.2022, acquisita agli atti con ns prot. n. 34491 del 23.09.2022, e in sostituzione di quanto trasmesso con nota ns prot. n. 37333 del 18.10.2022, si comunica quanto segue.

A. Area funzionale patrimonio archeologico (dott.ssa Chiara Pilo)

A.1) Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

Come già comunicato nella precedente nota ns prot. n. 20923 dell'8.06.2022, si comunica che l'area in cui ricadono le opere in progetto non è interessata da vincoli di natura archeologica ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004.



A circa 3,5 km a NW, in loc. Su Niu de su Pilloni, si trovano i resti di un complesso fortificato di età protostorica (cinta muraria e torri-capanna circolari all'interno delle mura), dichiarati di importante interesse archeologico ai sensi degli artt. 1 e3 della L. 1089/1939, con DM del 3.08.1983.

Le opere non intercettano zone di tutela archeologica individuate nel PUC del Comune di Uta e/o nel PPR.

A.2) Considerazioni conclusive

Sebbene, come evidenziato nella precedente nota ns prot. n. n. 37333 del 18.10.2022, tra i documenti consultabili sul sito del MiTE non risulti presente il *template GIS* previsto dalle "Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati" approvate con DPCM 14 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 88, in data 14 aprile 2022, con i dati progettuali e i dati raccolti in sede di redazione del documento di archeologia preventiva, e nonostante le legende delle carte allegate alla relazione archeologiche non aiutino nella leggibilità delle stesse, sulla base di quanto noto agli atti di questo Ufficio e delle considerazioni riportate nella sopra richiamata relazione di archeologia preventiva, si ritiene di poter concordare nel ritenere basso il rischio di rinvenimenti di natura archeologica.

Pertanto questa Soprintendenza non ritiene di dover attivare la procedura di cui all'art. 25, c. 8, del D.Lgs. 50/2016.

Considerata comunque la ricchezza di attestazioni archeologiche del comparto territoriale in cui ricadono i lavori, spesso caratterizzate da tracce non facilmente leggibili in superficie, si ritiene opportuno richiedere la comunicazione di inizio lavori, al fine di effettuare eventuali verifiche di competenza, e ricordare gli obblighi derivanti da eventuali rinvenimenti fortuiti di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

B. Area funzionale patrimonio architettonico (arch. Paolo Margaritella)

- B.1.2 Beni Architettonici
- B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.

 Nessuno.
 - B.1.2.b Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.
 - Nessuno.
 - C. Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio (arch. Paolo Margaritella)
 - C.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO
 - C.1.1 Beni Paesaggistici
- C.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area di intervento, per la parte di competenza, non è gravata direttamente da vincoli paesaggistici derivanti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico; i perimetri delle più vicine aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/04 e ss.mm.ii. ricadono fuori dal centro abitato oggetto di intervento (Vincolo SITAP n. 200068 – Riserva di Monte Arcosu).

C.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell' art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze



L'area oggetto di questo intervento è vincolata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c); in riferimento al corso d'acqua tutelato e oggetto di questo progetto, si menziona:

- Riu S'Isca de Arcosu (limitrofo all'area di intervento ma esterno alla fascia di 150 m)
- Gora Franciscu Palu

C.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006;

l'area oggetto di intervento non ricade all'interno di nessun ambito di paesaggio cosi come perimetrati dal PPR (adiacente all'Ambito di Paesaggio costiero n. 1 ma completamente esterno ad esso); data la presenza di una zona tutelata ai sensi dell'art. 142 le azioni di tutela sono orientate al ripristino naturalistico e paesaggistico coerentemente con le esigenze produttive e di difesa del suolo, il mantenimento della qualità delle acque e il riconoscimento dei caratteri strutturali del paesaggio.

C.1.1..d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

Articoli delle NTA del PPR:

artt. 17-18 – le categorie di beni tipizzati e individuati nella cartografia del PPR e nell'Allegato 2 ai sensi dell'art. 143, comma 1 lettera i), e), h);

22-24 - Aree naturali e sub naturali:

25-27- Aree seminaturali:

28-Aree ad utilizzazione agro-pastorale

C.1.2 – Beni Architettonici

C.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.

Nessuno.

C.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.

- Nessuno.

C.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Le opere previste in questo progetto prevedono la realizzazione e gestione di un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di Uta, in località "Su coddu de Sa Feurra", in un'area prevalentemente agricola ed in parte ricadente all'interno della Zona Industriale gestita dal Consorzio Industriale della Provincia di Cagliari (CACIP) in località Macchiareddu (Zona Vas – Verde agricolo speciale di rispetto). L'impianto previsto sarà del tipo installato a terra, con la presenza contermine di colture di foraggio funzionali all'attività di pascolo, insieme alla coltura di essenze stagionali. L'intero intervento occuperà un'area vasta mista agricola-industriale all'interno del perimetro dell'area industriale di Macchiareddu, che non presenta dalle analisi effettuate, interferenze con beni di tutela paesaggistica né con edifici e manufatti di valenza storico-culturale. L'impegno di suolo ammonterà a 180 ettari di cui 87 dedicati a superficie coltivabile.

Nonostante la dimensione notevole dell'area di intervento, quest'ultimo appare inserito nel contesto in modo da minimizzare gli impatti di inserimento; la scelta di un'area pianeggiante mitiga la possibilità di visione a lungo raggio e la presenza di una schermatura arborea, contribuisce a contestualizzate ed armonizzare l'area di impianto nel contesto di riferimento. Dall'analisi della percezione visiva, che i proponenti allegano alla documentazione di progetto, si evince come l'impianto attraverso il ricorso alla barriera verde, sia lievemente percepibile.

C.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI



Sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, esaminati gli elaborati disponibili, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto, le altre approvate e dislocate nelle immediate vicinanze ed il quadro paesaggistico di riferimento, si rileva che, l'impatto visivo nell'areale di propria competenza risulta essere irrilevante per gli interventi oggetto di parere. Le opere di mitigazione, unite ad una distribuzione dei pannelli fotovoltaici in un'area pressoché pianeggiante, minimizzano le possibilità di percezione del bene, nelle zone limitrofe. L'intervento a parere dell'ufficio scrivente, risulta essere compatibile dal punto di vista del paesaggio e della tutela dello stesso.

D. Parere endoprocedimentale

Acquisite le istruttorie dei funzionari delle aree funzionali, che la scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio comunica quanto segue.

Esaminata la documentazione a corredo del progetto, questo Ufficio esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

Per eventuali ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionario responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Chiara Pilo (chiara.pilo@cultura.gov.it; 070-60518215);
- area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio: arch. Paolo Margaritella (paolo.margaritella@cultura.gov.it; 070 2010372).

Il funzionario archeologo area funzionale patrimonio archeologico Dott.ssa Chiara Pilo

Clas Res

Il funzionario architetto area funzionale patrimonio architettonico area funzionale paesaggio Arch. Paolo Margaritella

Il Tecnico Istruttore Ing. Monica Marras

La Soprintendente ing. Monica Stochino (firmato digitalmente)



Alveratos



Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi l e 2, d.lgs. 82/2005

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto;

[ID: 8185] Comune di Uta (CA) - Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Sardinia Agrivolt" della potenza di 99.79 MW, da realizzarsi nel comune di Uta (CA).

Procedura riferita alla VIA, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 (PNIEC).

Proponente: IPC AGRIVOLT S.r.l. Contributo istruttorio di competenza.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 3710 del 22.09.2022, esaminata la documentazione progettuale pubblicata sul sito web del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 41801 del 24.11.2022, acquisito agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 6102 del 25.11.2022, si comunica quanto segue.

Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto concerne la tutela archeologica, esaminata la documentazione di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1, la suddetta Soprintendenza ha valutato di "poter concordare nel ritenere basso il rischio di rinvenimenti di natura archeologica". Nell'esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera in progetto, in considerazione della "ricchezza di attestazioni archeologiche del comparto territoriale in cui ricadono i lavori, spesso caratterizzate da tracce non facilmente leggibili in superficie", la medesima Soprintendenza ha altresì ritenuto di prescrivere "la comunicazione di inizio lavori, al fine di effettuare eventuali verifiche di competenza, e ricordare gli obblighi derivanti da eventuali rinvenimenti fortuiti di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004".

Ciò considerato, per quanto di competenza, questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere favorevole alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto con le richiamate prescrizioni, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.


Il Responsabile dell'istruttoria dott. Daria Mastrorilli (tel. 06/67234635 – daria.mastrorilli@cultura.gov.it)

Il DIRIGENTE *ad interim* DEL SERVIZIO II dott. Elena Calandra





SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401 Email: ss-pnrr@cultura.gov.it ss.pnrr@pec.cultura.gov.it





SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V - SS-PNRR

OGGETTO: [ID_VIP:8185] UTA (CA) - Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Sardinia Agrivolt" della potenza di 99.79 MW nel comune di Uta, località "Su Coddu de sa Feurra". Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 -PNIEC) Proponente: IPC AGRIVOLT S.r.l. <u>CONTRIBUTO ISTRUTTORIO</u>

Con riferimento al procedimento in oggetto, vista la nota prot. n. 41801 del 24 novembre 2022 della Soprintendenza ABAP per le provincie di Oristano e Sud Sardegna, ed in particolare quanto riportato al punto "B. Area funzionale patrimonio architettonico", si comunica che non si ravvisano competenze di questo Servizio.

La funzionaria del Servizio III Arch. Alessandra Mele

> LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO III Arch. Esmeralda Valente

> > VALENTE Esmeralda 29.11.2022 11:53:10 GMT+00:00